

CAMERA DEI DEPUTATI

N.529

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

*(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152)*

Trasmesso alla Presidenza il 11 gennaio 2013

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI COMBUSTIBILI
SOLIDI SECONDARI (CSS), IN PARZIALE SOSTITUZIONE DI COMBUSTIBILI
FOSSILI TRADIZIONALI, IN CEMENTIFICI SOGGETTI AL REGIME
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
214, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 214, comma 11;
- Visto l'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del medesimo decreto legislativo, in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo, con capacità produttiva superiore a cinquecento tonnellate giornaliere di clinker, soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto legislativo, e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di integrazione e unificazione dei procedimenti, anche presupposti, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.



152, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano, per quanto non diversamente disposto, le definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

ART. 2

(Rinvio)

1. I rinvii operati dal presente regolamento a disposizioni del diritto dell'Unione europea, di leggi o di regolamenti statali, ovvero di norme o regolamentazioni tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e integrazioni.

ART. 3

(Condizioni di utilizzo dei combustibili solidi secondari [CSS])

1. L'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, costituisce ad ogni effetto di legge modifica non sostanziale, con particolare riguardo alle definizioni, agli obblighi e ai procedimenti disciplinati dalla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se sussistono tutte le seguenti condizioni:

a) siano soddisfatti uno o più dei seguenti requisiti:

1) l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) abbia come effetto:

1.1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas ad effetto serra;

1.2) l'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile della biomassa a scopi energetici;

1.3) il risparmio di risorse naturali;

1.4) la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili non rinnovabili;

1.5) un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152;

1.6) una riduzione delle quantità della frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti in discarica;

b) il combustibile solido secondario (CSS) sia prodotto in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto legislativo, dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009;

c) nell'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, siano utilizzate le migliori tecniche disponibili, individuate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto, in particolare, dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 29-bis ed all'articolo 29-terdecies del medesimo decreto legislativo;



- d) agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, siano applicati le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limite di emissione fissati conformemente al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, salve le deroghe consentite dal medesimo decreto. È fatta salva l'applicazione delle prescrizioni, delle condizioni di esercizio, delle norme tecniche e dei valori limite di emissione, eventualmente più restrittivi, dettati dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) il quantitativo complessivo di combustibile solido secondario (CSS) che si intende utilizzare nell'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento sia inferiore a cento tonnellate giornaliere;
 - f) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le eventuali opere edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile solido secondario (CSS), siano realizzate nel perimetro dello stabilimento in cui è situato l'impianto di cui all'articolo 1, comma 1. Ad ogni effetto di legge, le suddette opere sono considerate pertinenza dell'impianto cui sono asservite. Ai fini della disciplina urbanistica ed edilizia, le suddette opere sono qualificate volumi tecnici e, qualora non autorizzate nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 5 sono soggette al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione in conformità al procedimento di cui all'articolo 5.
 3. Fatto salvo quanto disposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, resta ferma la classificazione del combustibile solido secondario (CSS) come rifiuto speciale nonché l'obbligo di osservanza delle prescrizioni, delle condizioni di esercizio, delle norme tecniche e dei valori limite di emissione previsti dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, salve le deroghe consentite dal medesimo decreto.

ART. 4

(Comunicazione)

1. Il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento che intenda utilizzare i combustibili solidi secondari (CSS), ne da preventiva comunicazione, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'autorità competente e contestualmente al Comune nel cui territorio è situato l'impianto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica da cui risulti che l'utilizzazione dei combustibili solidi secondari (CSS) in sostituzione di combustibili fossili tradizionali è conforme alle migliori tecniche disponibili e conduce, anche tenuto conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato V della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove applicabili, ad un bilancio ambientale favorevole ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). La comunicazione è inoltre corredata da una sintesi non tecnica destinata al pubblico, ai fini di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, sono inoltre indicati:
 - a) il quantitativo complessivo di combustibili solidi secondari (CSS), che si intende utilizzare in sostituzione dei combustibili fossili entro il limite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), indicando altresì le caratteristiche di classificazione con riferimento ai valori limite per classe di appartenenza di cui alle norme tecniche UNI EN 15359 nonché le informazioni di cui all'allegato A parte I delle predette norme tecniche;



- b) le informazioni e le modalità tecniche che garantiscono l'osservanza dell'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d);
 - c) copia della certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009, in corso di validità, posseduta dall'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento qualora ottenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - d) il progetto delle opere connesse e strumentali eventualmente necessarie per adeguare l'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, all'utilizzo dei combustibili solidi secondari utilizzati (CSS), ivi incluse le attrezzature per la ricezione, la movimentazione, i pretrattamenti, l'alimentazione e lo stoccaggio dei medesimi combustibili.
4. La comunicazione di cui al comma 1, anche ai fini di cui all' articolo 5, comma 1, è resa in copia cartacea e mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente.

ART. 5

(Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. L'autorità competente, qualora riscontri l'incompletezza della comunicazione rispetto a quanto richiesto dall'articolo 4, entro trenta giorni dalla ricezione può chiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali necessarie. Il termine del procedimento resta interrotto fino al ricevimento della documentazione integrativa e, comunque, salvo proroga richiesta dal gestore dell'impianto, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, trascorsi i quali senza che il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, abbia provveduto all'inoltro dell'integrazione richiesta, il procedimento è archiviato. E' fatta salva la facoltà del gestore di ripresentare la comunicazione.
2. L'autorità competente e il comune, ricevuta la comunicazione, la rendono immediatamente accessibile mediante pubblicazione integrale sul proprio sito internet con l'avviso che chiunque vi abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni, in forma scritta, anche per via telematica, nel rispetto della relativa disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Il gestore comunica l'eventuale documentazione integrativa di cui al comma 1, che è resa accessibile al pubblico nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al periodo precedente. Gli adempimenti di cui al presente comma tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di tutte le altre comunicazioni e pubblicazioni prescritte ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4 ovvero dal ricevimento della documentazione integrativa di cui al comma 1, l'autorità competente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 e tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorità competente può disporre eventuali misure integrative necessarie ad assicurare il rispetto del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, salve le deroghe consentite dal medesimo decreto. Sono fatti salvi le vigenti prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limite di emissione, anche più restrittivi, dell'autorizzazione integrata ambientale relativi all'attività produttiva. Nel caso siano previste le opere di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), l'autorità competente, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui al primo periodo del presente

comma, provvede sentito il comune territorialmente competente, che rende il proprio parere con esclusivo riferimento ai profili urbanistici ed edilizi, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'autorità competente, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole.

4. Fermi restando i valori limite e le condizioni più restrittivi, eventualmente prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata al singolo impianto ai fini dello svolgimento dell'attività di produzione di cemento, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorità competente può motivatamente disporre ulteriori misure di aggiornamento, concernenti l'uso dei combustibili solidi secondari (CSS), sulla base di quanto riportato nella prima comunicazione annuale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
5. Nel caso in cui l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento nel termine di cui al comma 3, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quinquies, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove ne ricorrano i presupposti, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, adottato all'esito del procedimento di cui al presente articolo, assorbe e sostituisce ad ogni effetto ogni altro atto di assenso eventualmente prescritto e, in particolare, gli atti di assenso eventualmente presupposti o comunque necessari ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, nonché, ove occorra, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7. Almeno quindici giorni prima dell'effettivo utilizzo, il gestore dell'impianto trasmette all'autorità competente, conformemente alle modalità prescritte dall'aggiornamento dell'autorizzazione, una comunicazione recante l'elenco e i dati identificativi degli impianti di produzione dei combustibili solidi secondari (CSS) utilizzati, allegando copia delle relative autorizzazioni e certificazioni di qualità ambientale, nonché la dichiarazione di conformità dei produttori dei combustibili solidi secondari (CSS), corredata dai relativi certificati analitici rilasciati da laboratori abilitati, alla norma tecnica UNI EN 15359, ovvero, qualora applicabile, alle norme in tema di produzione del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. In caso di successiva variazione dei dati identificativi degli impianti di produzione dei combustibili solidi secondari (CSS) utilizzati, il gestore trasmette, entro i trenta giorni successivi alla data di variazione, una comunicazione integrativa allegando la corrispondente documentazione di cui al precedente periodo.

ART. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali sia stata già presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni del presente regolamento si applicano, ad istanza del gestore interessato, qualora il procedimento non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, unitamente all'istanza di cui al precedente periodo, allega la documentazione necessaria ad integrare il contenuto della domanda in corso di procedimento con le informazioni di cui all'articolo 4. Al procedimento di autorizzazione integrata ambientale, qualora già avviato, si applica l'articolo 5, comma 1, e il relativo termine di conclusione, di conseguenza, viene prorogato di novanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'autorità competente.

2. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni del presente regolamento si applicano, ad istanza del gestore interessato, qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento di verifica. In tal caso, è facoltà del gestore richiedere all'autorità competente con l'istanza di cui al precedente periodo, ovvero mediante la comunicazione di cui all'articolo 4 che il procedimento di verifica in corso sia convertito nel procedimento di cui all'articolo 5. Restano fermi gli effetti favorevoli eventualmente già prodotti e, salvo diversa richiesta del gestore, la documentazione acquisita e gli atti istruttori compiuti nell'ambito del suddetto procedimento di verifica sono acquisiti al procedimento di cui all'articolo 5.
3. L'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) prodotti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), negli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, già autorizzati al coincenerimento di rifiuti in sostituzione, anche parziale, di questi ultimi nei limiti quantitativi già autorizzati, non costituisce modifica sostanziale, ad ogni effetto di legge, ed è soggetto esclusivamente alla comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso, fermi restando le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limite di emissione applicabili nel rispetto del decreto legislativo n. 133 del 2005, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale e, qualora necessario, le relative condizioni. Alle eventuali opere edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile solido secondario (CSS), da realizzare nel perimetro dello stabilimento in cui è situato l'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
4. L'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) per i quali è stata dichiarata la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, negli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, non costituisce modifica sostanziale, ad ogni effetto di legge, ed è soggetto esclusivamente alla comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso, fermi restando le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limite di emissione applicabili, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale e, qualora necessario, le relative condizioni. Alle eventuali opere edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile solido secondario (CSS), da realizzare nel perimetro dello stabilimento in cui è situato l'impianto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni, anche in tema di controlli e sanzioni, di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le pertinenti disposizioni in tema di gestione dei combustibili solidi secondari (CSS) di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, alle disposizioni attuative dell'articolo 184-ter.
6. L'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) negli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni.
7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con accordi e contratti di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 206, commi 1, lettera f), 2 e 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, possono essere stabilite ulteriori forme di semplificazione amministrativa.
8. Sono fatti salvi, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, all'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) e del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, negli impianti di cui all'articolo

1, comma 1, e negli altri impianti di combustione, rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), per un periodo transitorio di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.
10. Il presente regolamento è comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2000/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2000 relativa alle emissioni industriali.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

